

ATTO N. DD 1761

DEL 19/04/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 96

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Realizzazione di nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte”
Comune: Rivarolo Canavese
Proponente: Ditta BOLLERO RAMON
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 25/02/2021 la Ditta BOLLERO RAMON con sede legale in Rivarolo Canavese (TO) – Via Canton Clare, Frazione Argentera n. 16 e Partita IVA n. 07624620014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “*Realizzazione di nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte*” in Comune di Rivarolo Canavese, in quanto rientrante nelle seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i:

- n. 32 ter “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Con nota prot. n. 23984 del 01/03/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai

componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Rivarolo Canavese (Foglio 51, particelle 64-65-167) e raggiungibile dalla SP 37 che collega la S.P.460 con Fraz. Argentera.

L'area è inserita in un contesto prevalentemente agricolo ma si rileva la presenza, nel raggio di circa 500 m dal baricentro dell'impianto, di diversi edifici a destinazione residenziale oltre che aziende agricole ed avicole.

Nell'area è prevista la realizzazione di un impianto funzionale all'attività di messa in riserva (R13) ed il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione al fine di produrre materie prime secondarie per l'edilizia.

Le tipologie di rifiuto di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. previste a recupero sono:

- tipologia 7.1 “*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*” (quantità massima movimentata di 7.800 t/anno);
- tipologia 7.6 “*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo*” (quantità massima movimentata di 1.920 t/anno).

Per entrambe le tipologie l'attività di recupero R5 è prevista mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura di proprietà mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia.

Per la tipologia 7.31 bis “*Terre e rocce da scavo*” è prevista la sola attività di messa in riserva (quantità massima movimentata di 4.650 t/anno).

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email dell'11/03/2021 della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino;;
- nota prot. n. 34833 del 25/03/2021 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- nota prot. n. 38329 del 06/04/2021 della Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 32987 del 19/03/2021 della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 6187 del 15/04/2021 della Città di Rivarolo Canavese.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Dovrà essere avviata tramite SUAP la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013 che comprenderà i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si evidenzia che, ai sensi del “*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi*” della CmTo, costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:

- il rilascio del titolo edilizio, la realizzazione ed il collaudo dell'impianto, delle opere ed infrastrutture connesse;
- la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera;
- l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche n.1/R da parte dall'autorità competente.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

La Città di Rivarolo Canavese nota prot. n. 6187 del 15/04/2021, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha rilevato la conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica vigente individuando le opportune prescrizioni che occorre verificare in sede di rilascio del titolo edilizio, titolo propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Le prescrizioni individuate derivano da direttive per la sostenibilità ambientale, previste dallo strumento urbanistico, che contengono indirizzi per lo svolgimento dell'attività al fine di mitigare gli impatti sotto il profilo visivo e le problematiche relative alla dispersione in aria delle polveri.

Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato alla sottoscrizione di un atto di impegno alla mitigazione paesaggistica dell'intera area LI3 e alla sua rinaturazione, a seguito della cessazione dell'attività aziendale.

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dei successivi titoli abilitativi.

Come già indicato, sono inoltre state individuate dalla Città di Rivarolo Canavese le opportune prescrizioni, da verificare in sede di rilascio del titolo edilizio, che contengono indirizzi per lo svolgimento dell'attività al fine di mitigare gli impatti sotto il profilo visivo e le problematiche relative alla dispersione in aria delle polveri.

Si valuta positivamente la previsione di integrare e rafforzare le strutture vegetali esistenti lungo il perimetro dell'area, anche al fine di bilanciare in fase di esercizio la perdita di servizi eco-sistemici derivanti dall'occupazione di aree libere sebbene classificate come produttive, e la rinaturazione del sito a seguito della cessazione dell'attività aziendale al fine della corretta riconnessione ecologica dello stesso con le aree circostanti.

Gestione rifiuti

La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi con email del 11/03/2021 ha evidenziato i seguenti aspetti di cui occorrerà rendere conto nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- indicare le quantità massime in stoccaggio previste per le tipologie richieste (7.1, 7.6, 7.31bis);
- occorre distinguere chiaramente le procedure gestionali delle macerie da quelle relative al conglomerato bituminoso;
- in particolare, per le macerie dovranno chiarire le modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione e la verifica alla conformità alla Circolare n. 5205 del 15/7/2005, specificando anche in relazione alla suddetta Circolare frequenza delle prove e modalità di formazione dei lotti;
- sempre per le macerie chiarire perché nella formazione dei cumuli si distinguono il deposito laterizi (G1 e G2) e il deposito cemento (E1 e E2);
- per il conglomerato bituminoso fornire le modalità gestionali sulla base dei contenuti della normativa di riferimento per l'EoW (DM 69/2018);
- visto che viene richiesto sia per il conglomerato bituminoso che per le macerie anche l'attività di messa in riserva (R13) chiarire se l'attività è da considerarsi propedeutica alla successiva fase di recupero o se effettivamente vi è intenzione di svolgerla; in tal caso occorre fornire descrizione delle procedure gestionali;
- occorre fornire le procedure gestionali e di esecuzione della caratterizzazione e del test di cessione per le terre e rocce da scavo, di cui prevedono la formazione di due cumuli col. A (C1 e B) e un cumulo col. B (C2);
- occorre elaborare un sistema gestionale che recepisca le indicazioni e i criteri contenuti nelle Linee Guida SNPA n. 23/2020, relative agli impianti che intendono produrre End of Waste, fornendo anche il dato di capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato tale qualifica, nonché la predisposizione delle aree destinate alle diverse fasi dell'accettazione, deposito trattamento e mps per tutte le tipologie, con planimetria di dettaglio;
- fornire documentazione fotografica che dimostri la presenza delle dotazioni minime come da D.M. 5/2/1998 e s.m.i.

Scarichi e Gestione acque meteoriche

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Non è prevista neanche l'attivazione di uno scarico domestico vista l'installazione di WC chimici.

È previsto un sistema di raccolta, trattamento (sedimentazione) delle acque meteoriche e successivo recapito in acque superficiali.

Lungo i confini ovest e sud dell'area in oggetto scorre un fosso di raccolta e scolo delle acque; tale elemento

del reticolo idrografico superficiale viene proposto quale recettore finale (nel tratto sud dell'area di proprietà) per le acque meteoriche di precipitazione intercettate dall'area dell'impianto in progetto.

In relazione alla gestione delle acque meteoriche l'Ufficio Scarichi della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, con nota prot. n. 34833 del 25/03/2021 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non ha evidenziato particolari criticità in merito alle modalità specifiche di gestione delle acque meteoriche evidenziando però gli aspetti di cui occorrerà rendere conto nell'ambito dell'iter per l'approvazione del Piano di Gestione Acque Meteoriche e di Lavaggio ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i. *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Si rammenta che l'approvazione del Piano è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività e che dovrà essere acquisito nulla osta il linea idraulica da parte del gestore del corpo idrico interessato.

Emissioni in atmosfera

L'Ufficio Emissioni della Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con email del 06/04/2021 ha evidenziato quanto segue:

“..Si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il Gestore ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi all'Impresa”.

Si rammenta che per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse, ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo “Emissioni diffuse”, scaricabile all'indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>

In sede di rilascio del titolo edilizio verificare la necessità di attivare un monitoraggio delle polveri aerodisperse così come indicato nella nota prot. n. 6187 del 15/04/2021 dalla Città di Rivarolo Canavese.

Rumore

Il sito d'interesse risulta classificato tra le “aree di tipo misto” di classe III di zonizzazione acustica comunale.

La Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con nota del 06/04/2021 prot. n. 38329 in merito ha evidenziato quanto segue:

“In base alla Documentazione Previsionale Impatto Acustico dell'attività in oggetto (datata febbraio 2021), ed a seguito delle analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano criticità rilevanti in merito all'impatto acustico del nuovo impianto di recupero inerti Bollero Escavazioni di Bollero Ramon, con sede in Via

Rivarossa, a Rivarolo Canavese (TO).

Tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti dell'impianto e dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori, si ritiene comunque opportuno effettuare una campagna di misurazione del rumore in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione presso i recettori individuati, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione, come del resto proposto nella relazione stessa"

Viabilità

Le infrastrutture viarie esistenti permettono ai mezzi di raggiungere l'area oggetto dell'intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi.

L'incremento del traffico indotto si ritiene in generale compatibile con la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento.

Nella relazione viene indicato che *"L'entrata al centro è consentito dalla S.P. 37 tramite l'accesso esistente, (Autorizzazione Città Metropolitana di Torino, Settore Viabilità 1, Prot. 23909 del 14/03/2019) attualmente di tipo agricolo (si provvederà a richiedere al suddetto settore specifica autorizzazione, se necessaria)"*;

A tal proposito, al fine degli adempimenti specifici, si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, la nota prot. n. 32987 del 19/03/2021 della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuati nei successivi titoli abilitativi.

Sono inoltre stati individuati dalla Città di Rivarolo Canavese, da verificare in sede di rilascio del titolo abilitativo, le opportune prescrizioni derivanti da direttive per la sostenibilità ambientale previste dallo strumento urbanistico che contengono indirizzi per lo svolgimento dell'attività al fine di mitigare gli impatti sotto il profilo visivo e le problematiche relative alla dispersione in aria delle polveri.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 3. *dal punto di vista progettuale e ambientale.*

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 25/02/2021 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento e nei successivi titoli abilitativi.

Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dei successivi titoli abilitativi.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)

Rumore: entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: trasmissione dei risultati entro 30 giorni dall'adempimento della stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Polveri Aerodisperse: in sede di rilascio del titolo edilizio verificare la necessità di attivare un monitoraggio delle polveri aerodisperse così come indicato nella nota prot. n. 6187 del 15/04/2021 dalla Città di Rivarolo Canavese

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto denominato “*Realizzazione di nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte*” da realizzarsi in Comune di Rivarolo Canavese presentato in data In data 25/02/2021 la Ditta BOLLERO RAMON con sede legale in Rivarolo Canavese (TO)– Via Canton Clare, Frazione Argentera n. 16 e Partita IVA n. 07624620014 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.



Torino, 19/04/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012
Cap 10086



tel. 0124-454611
fax 0124/26682

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Sito web: <http://www.rivarolocanavese.it> - PEC: rivarolo_urbanistica@pec.it

Prot. n.6187

Rivarolo C.se, li 15/04/2021

Spett.le CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento ambiente e Vigilanza Ambientale

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

c.a. Dott. Stefano Cerminara
stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Parere funzionale alla richiesta vs prot.n. 23984/TA0-O4 del 01.03.2021 - Istruttoria della fase di verifica di assoggettabilità a Via, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.152/06 e smi e dell'art.10 della l.r. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Realizzazione di nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte" nel Comune di Rivarolo Canavese - Proponente: Ditta Bollero Ramon

Esaminata la documentazione pervenuta, nonché gli elaborati progettuali prodotti dal proponente, si apprende che l'intervento consiste sostanzialmente nella realizzazione di un nuovo impianto in territorio comunale per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte (derivanti da interventi di demolizione edilizia, per la produzione di materie prime secondarie) e di asfalti (derivanti da attività di scarifica e demolizione stradale).

Premesso che:

- I lotti interessati dall'intervento in esame sono identificati catastalmente al foglio 51, particelle n. 64, 65 e 167;
- Le particelle di cui sopra, ai sensi del vigente PRGC approvato con DCC n.5 del 27/05/2020, pubblicato sul BUR n.28 del 09/07/2020, oggetto di intervento risultano ricadere entro la perimetrazione delle "Aree per stoccaggio e lavorazione di inerti (LI)" e risultano normate dall'art. 96 delle Norme tecniche di attuazione del sopra richiamato PRGC;
- la Variante Generale del PRGC è stata assoggettata alla procedura di VAS di cui all'art. 3bis della L.R. 56/77 e risulta corredata di Rapporto Ambientale, contenente la Sintesi non Tecnica, redatto ai sensi del D.Lgs 152/06, oltre che di Quadro di monitoraggio dell'attuazione del Piano, in conformità ai contenuti definiti dalla DD n.31 del 19/1/2017 e secondo le prescrizioni

di cui alla DGR n. 25-2977 del 29/2/2016, determinando pertanto l'applicabilità del combinato disposto dell'articolo 40 comma 7 della LR 56/77 e dell'articolo 16 comma 12 della L 1150/42;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 comma 7 della L.R. 56/77 e dell'art. 16 comma 12 della L. 1150/42, gli strumenti urbanistici esecutivi della Variante Generale al PRG non saranno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, né a verifica di assoggettabilità, in quanto lo strumento generale stesso ha definito, in termini adeguati alla scala progettuale del PRG, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
- la Variante Generale al PRGC ha già individuato delle "Aree per lavorazione e stoccaggio di materiali inerti", identificandole con la sigla LI, la prima localizzata a nord-ovest del centro storico del Capoluogo (in sponda destra), la seconda situata nei pressi del confine con il comune di Ciconio (in sponda sinistra) e la terza di cui in questione ubicata lungo la SP37 di Rivarossa, nella porzione meridionale del territorio.
- La Variante, come definito anche nella "Rapporto ambientale - elaborato A.1", nel confermare o definire la localizzazione delle aree "LI", predispone alcune misure di mitigazione e sostenibilità delle attività in atto, al fine di garantirne il corretto rapporto con i tessuti insediativi limitrofi e, soprattutto, con i territori costituenti il corridoio ecologico del torrente Orco. L'obiettivo finale definito dalle norme di Piano è però, ovviamente, la riconfigurazione morfologica e la rinaturazione delle aree alla cessazione delle attività; per tali interventi la Variante definisce alcune prescrizioni, in alcuni casi connesse anche a interventi di rafforzamento del limitrofo margine urbano e di più specifica definizione del suo ruolo nei confronti dell'ambito di tutela ecologica.
- Ai fini anche della verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree che ospitano attività di stoccaggio e lavorazione di materiali inerti, il nuovo PRGC precisa sia le necessarie misure di mitigazione ambientale e paesaggistica delle attività in atto, sia le caratteristiche degli interventi di rinaturazione da mettere in atto al cessare dell'attività.
- il presente parere pertanto non è espresso in merito alla assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.152/06 e s.m.i e dell'art.10 della l.r. 40/98 e s.m.i. ma in merito alla conformità urbanistica.

Si esprimono le seguenti **considerazioni in merito alla fattibilità dell'intervento e alla compatibilità urbanistica dello stesso**, per quanto valutabile in base al livello progettuale degli elaborati prodotti:

1. L'area individuata ricade in ambito di PRGC in cui possono insediarsi impianti di lavorazione e stoccaggio di materiali inerti (area LI3 del Vigente PRGC – art. 96 NTA), la cui destinazione d'uso ammessa è la **"p2 attività artigianali e industrie a basso impatto ambientale"** ma **limitata alla sola lavorazione di inerti**; l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi può essere avviata ex novo solo in area LI3, previa autorizzazione ex articolo 216 del DLGS 152/2006. Si precisa che la destinazione d'uso p2, in tale area limitata alla sola lavorazione di inerti, è definita dall'art.4 comma 4 delle NTA, e per p2 si intendono *"tutte le attività non elencate negli Allegati II, III e IV alla Parte Seconda del DLGS 152/2006, per la lavorazione e la cessione di materie prime, la produzione di beni, di semilavorati e di energia, la fornitura di servizi diversi da quelli contemplati negli altri commi del presente articolo"*.

2. L'area LI3 ricade per intero in classe IIc e pertanto le condizioni di ammissibilità degli interventi edilizi devono essere verificate in base alle prescrizioni della Parte Prima / Sezione III delle NTA, alle indicazioni dell'Elaborato G.1.1 e rispetto alle condizioni di pericolosità idraulico-geologica come risultanti dall'Elaborato G.1.8 del vigente PRGC.

La Classe II, genericamente, interessa porzioni di territorio dove sussistono delle limitazioni alle scelte urbanistiche che comunque possono essere ovviate o minimizzate a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 17/01/2018, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

In particolare la Sottoclasse IIc in cui ricade l'area oggetto di intervento interessa Zone con modesta pericolosità geomorfologica connessa a:

- problemi di tracimazione di corsi d'acqua minori e/o;
- falda freatica a livelli superficiali (soggiacenza < 2 m) o subaffiorante e/o;
- ristagni idrici causati da scarso drenaggio superficiale.

In tali aree ai fini dell'individuazione dell'operatività edilizia e la mitigazione della pericolosità si individuano le seguenti prescrizioni:

- In generale gli aspetti fondazionali dovranno essere definiti in ottemperanza al D.M. 17/01/18 con specifica relazione geologica e geotecnica con il supporto di indagini in situ ed eventualmente di laboratorio. Le indagini in situ e/o di laboratorio potranno essere omesse a discrezione del professionista incaricato in relazione alla conoscenza geologica sito specifica derivante da eventuali indagini eseguite nelle vicinanze e comunque su terreni appartenenti alla stessa unità litostratigrafica. Nel caso di vicinanza a corsi d'acqua naturali e/o artificiali, dovrà essere valutata la pericolosità locale sulla base di verifiche idrauliche specifiche.
- Le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione adottate e gli eventuali interventi di mitigazione del rischio idraulico, dovranno essere compatibili con i risultati dell'indagine geologica, geotecnica e idraulica propedeutiche sempre in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/01/18 e, sulla base delle risultanze di tali elaborati preliminari, dovrà essere redatto il progetto delle opere.
- È inoltre necessario valutare, attraverso un approfondito studio geologico – idraulico, l'ipotesi che i nuovi fabbricati vengano realizzati in sopraelevazione rispetto al piano campagna circostante;
- È necessario non consentire la realizzazione di locali interrati derogando solo nei casi in cui questi siano indispensabili nell'ambito di un processo produttivo e siano quindi destinati ad ospitare impianti tecnologici o sistemi di affinamento dei prodotti dell'azienda.

Nel dettaglio, per l'analisi del sito in oggetto, si riporta di seguito la scheda ID.17 della Relazione geologica, Elaborato G1.1 del PRGC, specifica per l'area LI3:

ID:17 - LI3	Area inerti		
DESTINAZIONE PREVISTA, TIPO DI INSEDIAMENTO E MODIFICHE INTRODOTTE	Area posta a sud della Cascina Colombina		
CLASSE DI APPARTENENZA AI SENSI DELLA CIRCOLARE 7/ LAP CAP. 5 (08.05.1996)	CLASSE IIc		
CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMORFOLOGICHE	UNITA' LITOSTRATIGRAFICA Depositi fluvioglaciali rissiani, costituiti da ghiaie con ciottoli in matrice sabbiosa, sormontati da un livello limoso argilloso.	GEOMORFOLOGIA A Zona pianeggiante sull'alto terrazzo.	IDROLOGIA Superficiale: assente, il corso d'acqua prossimo scorre ad una distanza di circa 200 m. Falda: freatica a circa 3 m dal piano campagna.

DISSESTI IDROGEOLOGICI	Assenti, con limitata soggiacenza della falda freatica e ristagni idrici causati da scarso drenaggio superficiale
VINCOLI RICADENTI SULL'UTILIZZO DELL'AREA	Rispetto del D.M. 17/01/18 con specifica relazione geologica e geotecnica con il supporto di indagini in situ ed eventualmente di laboratorio. Nei settori in classi IIc non è ammissibile la realizzazione di vani interrati.
DEFINIZIONE DI MASSIMA DELLE INDAGINI DA ESEGUIRE E COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO	Caratterizzazione geotecnica, le indagini geotecniche in situ e/o di laboratorio potranno essere omesse in caso di interventi di modesta entità a discrezione del professionista incaricato, in relazione alla conoscenza geologica sito specifica derivante da eventuali indagini eseguite nelle vicinanze e comunque su terreni appartenenti alla stessa unità litostратigrafica.



3. In merito agli interventi edilizi ammessi in area LI3 si precisa che, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la conduzione dell'attività è ammessa la posa di fabbricati amovibili (uffici, servizi igienici, magazzini, tettoie, ecc.) per una superficie coperta (SC) massima complessiva pari a 300 mq e una altezza massima pari a metri 4,00. L'intervento in questione prevede l'installazione di box prefabbricati, per una Superficie coperta SC di circa 14 mq che pertanto risulta ampiamente verificata.

Il rilascio di qualsiasi atto abilitativo per l'installazione di strutture edilizie e impiantistiche e per l'esercizio delle attività ammesse sull'area, anche non di competenza comunale, sono subordinati ai fini della conformità urbanistica alla **sottoscrizione di un atto di impegno alla mitigazione paesaggistica dell'intera area LI3 e alla sua rinaturazione**, a seguito della cessazione dell'attività aziendale. In particolare deve essere previsto che:

- siano rafforzate e integrate le strutture vegetali esistenti lungo il perimetro dell'area, secondo le indicazioni della cartografia di PRGC, eseguendo le piantumazioni in coerenza con le finalità "rr" (ossia specie utilizzabili per interventi di rimboschimento e rinaturazione) e "ce" (ossia specie utilizzabili per interventi di consolidamento dei corridoi ecologici) stabilite dell'Allegato A delle NTA.
- entro un anno dalla data di cessazione dell'attività siano completamente rimossi gli impianti tecnici e ogni altro manufatto legato alla attività produttiva dismessa, ivi comprese le pavimentazioni impermeabili e fatto salvo il fabbricato degli uffici, che può essere riconvertito a destinazioni ammesse per le aree residenziali consolidate e di riordino (RR);
- entro due anni dalla data di cessazione dell'attività sia completato il recupero ambientale del sito, con la riconfigurazione morfologica del terreno, in raccordo con le quote altimetriche delle aree circostanti e nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere idrogeologico dettate dall'Elaborato G1.1 di PRG;
- entro tre anni dalla data di cessazione dell'attività sia effettuato il rimboschimento con essenze selezionate in base alle finalità "rr" e "ce" stabilite dell'Allegato A delle NTA.

Si precisa che le "fasce vegetali di mitigazione, riqualificazione e arredo" previste dovranno rispettare i disposti dell'art. 61 delle NTA, nonché i disposti dell'art 57 delle NTA al fine di verificare le finalità della rete ecologica locale.

4. In merito alle direttive per la sostenibilità ambientale, al fine di mitigare gli impatti sotto il profilo visivo e le problematiche relative alla dispersione in aria delle polveri, le attività di produzione degli inerti devono essere condotte nel rispetto dei seguenti indirizzi di mitigazione:
- contestualmente allo svolgersi dell'attività devono essere effettuati interventi di riordino e recupero delle aree marginali (utilizzando per gli eventuali interventi di piantumazione e rinfoltimento della vegetazione esistente le essenze di cui alle classi "rr" e "ce" dell'Allegato A delle NTA), con particolare attenzione alla eventuale vicinanza con ambiti a destinazione residenziale o a servizi pubblici, e alla percezione visiva degli ambiti produttivi dalla viabilità;
 - devono essere predisposti impianti di irrigazione / nebulizzazione a servizio delle viabilità di accesso, dell'area degli impianti e di stoccaggio dei materiali a minore granulometria;
 - deve essere effettuato un monitoraggio delle polveri aerodisperse (totali e PM10) in aree esterne agli impianti e in corrispondenza dei recettori sensibili più vicini, comprese le aziende agricole; le modalità, la frequenza e i punti di campionamento devono essere concordati con l'Amministrazione Comunale e l'ARPA Piemonte, a cui dovranno essere trasmessi periodicamente i risultati;
 - inoltre, al fine di minimizzare gli impatti di tipo acustico,
 - a) in fase di esercizio i mezzi meccanici devono essere dotati dei necessari dispositivi di attenuazione del rumore

- b) deve essere effettuato, a cura delle Società operanti sulle aree LI, un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, tenendo conto dei recettori sensibili presenti nelle aree limitrofe agli impianti. Qualora gli esiti del monitoraggio evidenzino un superamento dei limiti, devono essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata.
5. La particella 64 del foglio 51 è parzialmente soggetta al vincolo della fascia di rispetto da strade (ai sensi art 34 delle NTA), su tale fascia, di larghezza 20 m circa, esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
Si evidenzia che allo stato attuale è già presente una recinzione con accesso carraio.
Rilevando che nella tavola 01 di progetto non è stata indicata la fascia sopradetta, si evidenzia che il posizionamento dei box prefabbricati (uffici e WC), nonché il deposito GS (area stoccaggio ghiaia e sabbia commercializzabile), qualora interne a detta fascia dovranno essere traslate oltre tale limite.
Si rileva in ogni caso che la viabilità in questione che genera la sopra citata fascia di rispetto risulta essere di proprietà provinciale (SP 37 per Rivarossa) e pertanto eventuali deroghe alle prescrizioni sopra riportate potranno essere accolte con parere favorevole della Città Metropolitana di Torino, settore viabilità.
6. Infine si evidenzia che la particella 64 del foglio 51 è parzialmente soggetta a vincolo della fascia di rispetto delle strutture zootecniche (art.40 NTA), cioè la fascia di rispetto delle stalle nella quale sono vietate l'attività edificatoria e qualsiasi trasformazione del suolo che possa contrastare con le esigenze di tutela igienica e sanitaria degli insediamenti antropici.
Si rileva che nelle aree soggette a tale vincolo non è consentita la costruzione di nuovi edifici adibiti ad usi abitativi o all'esercizio di attività economiche.
L'intervento in questione prevede l'installazione di box uffici e wc prefabbricati, per una SC di circa 14 mq, dentro tale fascia di rispetto da strutture zootecniche ma si ritiene che gli stessi non si configurano come nuovi edifici (trattandosi di strutture movibili) e pertanto potranno essere collocati entro la fascia art.40 NTA.

In conclusione **si rileva la conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica vigente** con le seguenti prescrizioni:

- sottoscrizione di un atto di impegno alla mitigazione paesaggistica dell'intera area LI3 e alla sua rinaturazione (ai sensi art. 96 delle NTA) e con le precisazioni riportate ai punti 3 e 4.
- traslazione oltre la fascia di rispetto delle strade (art.34 NTA) di baraccamenti, recinzioni, depositi e simili previsti in progetto.
- ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.e.5 ed e.7 del DPR 380/2001 e smi, presentazione di Permesso di Costruire.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E TERRITORIO
(Arch. *Linda PALESE*)

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata

Protocollo n. **34833** /TA2/FF
Codice azienda: ND
da citare nella corrispondenza

Torino, 25.03.21

**Alla Direzione Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale**

Valutazioni Ambientali – nucleo Autorizzazioni
Integrate Ambientali - TA0
Alla c.a. Dott. Stefano CERMINARA

Oggetto: istruttoria della **fase di verifica di assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto denominato *“Realizzazione di nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi tipo inerte”*. **Comune: Rivarolo Canavese - Impresa Bollero Ramon.**
Espressione di parere.

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato con nota prot. 23984 del 01/03/2021, relativo alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Rivarolo C.se, Via Canton Clare – Fraz. Argentera n. 16, per quanto di competenza in materia di scarichi idrici e di acque meteoriche di prima pioggia, si evidenzia quanto segue.

In merito alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi agli uffici dell'impianto, l'impresa ha comunicato l'intenzione di installare WC chimici, pertanto, con la presente si prende atto della gestione proposta.

Per quanto concerne la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne proposta nella relazione e nelle planimetrie trasmesse dall'impresa istante, si evidenzia che, analizzato quanto inviato, non sono emerse particolari criticità ma si rileva la necessità di alcuni chiarimenti, che saranno pertanto da approfondire nell'ambito dell'istanza che la ditta dovrà presentare per l'approvazione del piano di prevenzione e gestione dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. L'impresa, in relazione alla pavimentazione dell'area su cui intende svolgere la propria attività, ha manifestato l'intenzione di optare per una stesa di stabilizzato rullato, dotato di pendenza tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche verso una canaletta perimetrale posta ad est dell'area in questione. Vi è inoltre un secondo tratto di canaletta posto a sud della citata area. A metà circa della canaletta posta sul lato est, l'impresa propone la realizzazione di una prima vasca di sedimentazione ed infiltrazione, di dimensioni pari a mt. 2,7 x 4,5 x 3 (altezza), con volume pari a circa 35 mc, il cui troppo-pieno è collegato alla restante tratta della canaletta che termina in una seconda vasca (di medesima realizzazione) ma con dimensioni di mt. 5 x 4,7 x 3, a cui afferiscono anche le acque di precipitazione raccolte

dalla canaletta posta sul lato sud. Il troppo pieno della seconda vasca, recapita le acque in un "fosso di scolo" che scorre lungo il lato ovest dell'area per poi curvare lungo il lato sud. Per tale fosso non è indicato chi sia il gestore, l'origine e dove sfoci.

In tale documentazione non risultano indicate le informazioni previste dalla relazione da allegare al Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R/2006). In particolare, non risulta indicata la dimensione della "superficie scolante" dell'insediamento, necessaria sia per il calcolo del volume e della portata di acqua afferente alle canalette di scolo ed alle relative vasche di sedimentazione ed infiltrazione, sia per stimare la portata delle acque che verrebbero immesse nel fosso di scolo durante un evento meteorico di massima intensità nel breve periodo. Avendo l'impresa optato per un sistema di raccolta e trattamento in continuo (non vengono infatti separate le acque di prima pioggia da quelle eccedenti), tali dati dovranno essere utilizzati per verificare se il dimensionamento proposto per le vasche permetta una corretta sedimentazione delle frazioni grossolane raccolte durante la precipitazione, prima dell'immissione in acque superficiali. Inoltre, nella relazione proposta, viene indicato che la soggiacenza della falda si attesta a 3-4 mt. dal piano di campagna, pertanto, essendo vietata l'immissione in falda di acque meteoriche, dovrà essere rivista la profondità delle vasche proposta (3 mt.), al fine di evitare che le citate acque meteoriche entrino in contatto direttamente con la falda sottostante garantendo un franco minimo dal fondo delle stesse e la massima escursione della falda. Dovrà essere anche verificata che la pavimentazione proposta garantisca il giusto grado di impermeabilizzazione della superficie scolante ed il corretto convogliamento delle acque meteoriche verso il sistema di canalette previsto nel Piano in questione.


Alla luce di quanto evidenziato e malgrado le carenze evidenziate, si ritiene comunque che, per quanto di competenza della scrivente Direzione in materia di scarichi idrici e di acque meteoriche di prima pioggia, il progetto in argomento possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di impatto ambientale.

Cordiali saluti.

Visto: Per il Dirigente della Direzione
Dr. Guglielmo FILIPPINI

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Pier Franco ARIANO
sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile dell'Endoprocedimento
Fabrizio FRANCHINO



Prot. 32987

Torino, 19/03/2021

Prat. n. 99349

Spett.le

Vs. rif. prot. 23984/TA0-O4/2021 - VER_954

Città metropolitana di Torino
Direzione Valutazioni Ambientali
Nucleo VAS e VIA

stefano.cerminara@cittametropolitana.torino.it

E, p.c. Città metropolitana di Torino
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1
Responsabile U.O. 4
marco.severico@cittametropolitana.torino.it

**OGGETTO: Strada Provinciale n. 37 di Pasquaro Dir. 1 colleg. per ex SS 460 (cod. p03701). Istruttoria della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Realizzazione di nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo inerte", nel territorio del Comune di Rivarolo Canavese (To).
Proponente: Ditta Bollero Ramon.
Comunicazioni in materia stradale.**

A riscontro della Vs. comunicazione prot. 23984/TA0-O4 del 1.3.2021 concernente la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio procedimento, si anticipano alcune sommarie considerazioni in merito all'accessibilità all'impianto in discussione, a prescindere dall'assoggettamento alla VIA.

Riprendendo le altre autorizzazioni per il tratto in questione, si rappresenta che l'accesso al sito è già oggetto di provvedimento con destinazione agricola rilasciato con prot. 23909 del 14.3.2019, di cui al fascicolo in epigrafe marginato (localizzato tra le progr. Km. 0+680 - 0+695, indiretto in proiezione della piazzola esistente con copertura fosso tra le Km. 0+647 - 0+695).

Nel dettaglio si era proceduto a regolarizzare il varco ed il fronte strada secondo le caratteristiche di piazzola di interscambio, nell'ambito di interventi di allargamento localizzato per consentire il miglioramento dell'incrocio tra veicoli nel tratto, per il tramite di 4 piazzole sottese tra le Km. 0+289 - 0+888, lungo il lato sinistro (atto prot. 47728 del 19.4.2017 e s.m.i./Prat. 86025).

In caso di proseguimento procedurale, variando la destinazione, si presume che l'attività in esame non comporti l'interconnessione della strada con un terreno a coltura bensì la precipua occorrenza di garantire gli spazi utili per i mezzi caratterizzanti tali esercizi, la piazzola (corrispondente all'area antistante e ricomprendente altresì l'accesso carraio) non potrà più essere considerata tale e quindi non consona a rientrare nella sistemazione complessiva data alla strada con la suddetta Prat. 86025, per cui il proponente dovrà predisporre una identica soluzione in alternativa ed a completamento degli slarghi nel loro complesso.

Quanto detto comporterà, eventualmente, una conseguente implementazione, previo studio d'impatto sulla viabilità che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico diretto ed indotto dall'attività, con verifica della rilevanza che a regime potrà avere l'insediamento e ponendo in essere tutte le azioni per individuare i mezzi interessati, l'afflusso previsto suddiviso per tipologia di veicoli, orari e direzioni prevalenti ed in genere l'interferenza con la S.P. e le strade ad essa correlate.

Eventuali fabbricati di servizio - da norma - saranno ammessi alla distanza di m. 20,00 per la tipologia di strada in argomento, determinata dalla sponda esterna del fosso di guardia secondo quanto definito dal D.M. 1.4.1968, n. 1404 recante “*Distanze minime a protezione del nastro stradale*”, in particolare l’art. 2 che definisce “ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili)”.

La presente non costituisce autorizzazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e (in riferimento all’art. 2 Legge 241/1990 e s.m.i.) i termini per l’espressione di competenza si devono intendere sospesi sino ad avvenute integrazioni.

Per ogni domanda la documentazione potrà essere predisposta seguendo l’indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/sportelloconcessioni> - mentre per informazioni, invio comunicazioni di vario tipo (variazione, modifica, sospensione, decadenza, integrazioni ecc.) e corrispondenza in genere riguardante la presente pratica, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Sportello Concessioni c/o Direzione Coordinamento Viabilità ai recapiti sottototati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ragguaglio, si porgono cordiali saluti.

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria tecnica: Geom. Daniele CALAVITA.

Ufficio informazioni: Sportello Concessioni presso Direzione Coordinamento Viabilità

mail ufficio.sportelloconcessioni@cittametropolitana.torino.it

p.e.c. protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

IL DIRIGENTE della DIREZIONE
COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1
Dott. Ing. Matteo TIZZANI
(documento sottoscritto digitalmente)

DC/dc